

STATUTO TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE "ARCI COMITATO TERRITORIALE CATANIA APS"



L'associazione "Arci APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera nei contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico europeo.

TITOLO I

Definizione, finalità e attività

Articolo 1

"Arci Comitato Territoriale Catania aps" (di seguito denominata "Arci Catania" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Catania Corso Sicilia 97, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI aps (di seguito indicata come Arci) sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

"Arci comitato Territoriale di Catania aps" è il Comitato Territoriale di Arci aps nazionale della provincia di Catania ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

L'Arci Catania, è una Associazione autonoma e pluralista, opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art 8 del CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 2

L'Arci promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. E' un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo Settore.

L' Arci esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

pa. n.

D

L' Arci Catania è impegnata la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'Arci. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale. Sono finalità del Comitato territoriale e dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/elle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e;
- h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni



decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e multiculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste

M. G.





associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 6 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del decreto legislativo di cui all'art. 1 comma 2 lettera c della legge 6 giugno 2016 n. 116;
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di



La forma Associativa

Articolo 6

Possono aderire all'ARCI Catania:

- Le persone le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di Ente del Terzo Settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale),

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni:

- l'acquisizione del certificato di adesione;
- l'adozione della tessera annuale dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II III, V sez. A e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente alla attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione

M.G.





del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni della richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale vien rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero allo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di Arci Catania. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI APS, quali: la essenza di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI Catania riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Articolo 8

Gli/le associati/e hanno diritto:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dell'associazione;



- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione delle diverse articolazioni della associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le deliberazioni degli organi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
- rimettere la risoluzione i eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III

Il sistema istituzionale

Articolo 10

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno della Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

L'ARCI Catania in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/le associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo Settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Articolo 11

M.L.

[Signature]



Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Articolo 12

L'ARCI Catania in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio di Catania; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa. Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

TITOLO IV Organismi territoriali Articolo 13

Sono organi del Comitato Territoriale:

- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Territoriale;
- il Presidente Territoriale;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Esecutivo.

Articolo 14

Il Congresso Territoriale è l'Assemblea ai sensi dell'art. 24 del CTS, si svolge di norma ogni quattro anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Territoriale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

Esso è costituito da un numero non inferiore a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel, esso deve essere integrato entro un anno.

E' garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascun circolo attivo.

Il congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni, secondo le norme stabilite dal Consiglio Territoriale. Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione a livello territoriale;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello statuto;



- eleggere e revocare il consiglio territoriale;
- eleggere e revocare il Collegio dei Garanti;
- eleggere e revocare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- eleggere e revocare i delegati al congresso regionale e/o nazionale
- Eleggere e revocare, quando necessario, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:

- per volontà del Consiglio Territoriale espressa con delibera approvata dalla maggioranza dei suoi componenti;
- su richiesta motivata della maggioranza dei soci.

In tali casi esso è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dai soggetti convocati e delibera solo sugli argomenti oggetto della convocazione.

Articolo 15

Il consiglio Territoriale è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art 26 CTS. È il massimo organo di direzione tra un congresso e l'altro ed elegge al suo interno al suo interno un/a Presidente.

Esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il congresso territoriale;
- discutere ed approvare il programma annuale di attività;
- eleggere il/la Presidente Territoriale;
- eleggere il Consiglio Direttivo su proposta del/la Presidente Territoriale;
- eleggere un/a Vicepresidente vicario/a;
- eleggere l'esecutivo su proposta del Presidente Territoriale;
- nominare commissioni di lavoro ed i relativi responsabili;
- decidere la costituzione o l'adesione ad imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da enti pubblici e locali, anche proponendo propri rappresentanti;
- discutere ed approvare il bilancio dell'associazione;
- stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti;
- cooptare nuovi membri nella misura massima di $\frac{1}{4}$ in sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento;
- deliberare sull'esclusione degli associati

Il consiglio territoriale si riunisce di norma due volte l'anno, è convocato dal Presidente, sentito il/la Presidente Territoriale e/o allorquando lo richieda almeno $\frac{1}{3}$ dei membri in carica.

Il/la Presidente Territoriale esercita la rappresentanza politica, ne esercita il coordinamento dell'Associazione nei confronti di terzi.



Il Presidente detiene la rappresentanza sociale e la firma legale; tale facoltà può essere delegata ad altro componente degli organismi dirigenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/lla Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/lla Vicepresidente vicario, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Territoriale per l'adozione degli opportuni provvedimenti

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è la sede del governo ordinario dell'Associazione attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Territoriale, esso ha il compito di:

- deliberare l'adesione di nuovi circoli;
- predisporre le norme per la gestione del tesseramento a livello locale;
- redigere i bilanci/rendiconti economico-finanziari preventivi e consuntivi;
- gestire le attività e le risorse dell'Associazione ;
- deliberare la costituzione o l'adesione ad organizzazioni e imprese e/o la partecipazione ad organizzazioni promosse da enti pubblici e locali anche nominando propri rappresentanti, su delega del Consiglio Territoriale.

E' composto garantendo la partecipazione di tutte le aree territoriali. E' membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo il presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il/la Vice Presidente che presiede le riunioni in assenza del/lla Presidente.

Articolo 17

L'esecutivo coordina la realizzazione delle iniziative connesse alle scelte di programma, svolgendo direttamente le attività delegategli dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Democrazie e Partecipazione

A) I principi generali

Articolo 18

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: la uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità; la partecipazione attiva dei soci alla vita dell'Associazione.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che



consentano la più ampia partecipazione dei/le componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento. Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/le presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/le componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 36 e loro variazione;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti, nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 18 (dello Statuto Nazionale dell'ARCI) è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe. Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 e gli organi di garanzia e di controllo di cui all'art. 26 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Articolo 19

La convocazione del Consiglio Territoriale viene fatta con lettera scritta da affiggere almeno sette giorni prima nella sede del Comitato Territoriale. In prima convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 20

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/le aventi diritto.

Le cariche sociali di Consigliere Territoriale, Garante e Sindaco Revisore non sono cumulabili.

Articolo 21

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 devono dotarsi entro sei mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare al Consiglio circa la sua attuazione.

Articolo 22



M. G.

D. G.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di una organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/lla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Articolo 23

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/lle componenti.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Articolo 24

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero la espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Articolo 25

Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio potrà convocare una conferenza programmatica e/o organizzativa alla fine del primo biennio di mandato congressuale.

E' garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente.

TITOLO VI

Gli organi di garanzia e controllo

Articolo 26

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Articolo 27

Il collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri agli organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi dirigenti, irrogando ove il caso le sanzioni previste.
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni



previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;

- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. Dalla data richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso del ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un/a Presidente. Inoltre in sintonia con gli statuti nazionali e regionali dell'ARCI, il Collegio dei Garanti svolge funzioni di controllo interno.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio.

Articolo 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto dal Congresso. Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e tra i soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello, i quali eleggono al suo interno un Presidente.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei rendiconti economici e finanziari alle movimentazioni contabili;
- presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione del Consiglio senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D. Leg. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto



organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;

- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

Ai/lle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/lle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Articolo 29

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti nell'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Patrimonio, risorse, amministrazione

Articolo 30

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenza degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 31

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/lle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.



Articolo 32

L'esercizio sociale si svolge da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato Territoriale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Il Bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 33

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

Articolo 34

Ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 35

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS scioglimento dell'ARCI Catania può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo dal Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato Territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo delle norme vigenti. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS

Articolo 36

I componenti degli organismi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, ed operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi



provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 37

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, decide l'Assemblea dei/le soci/e a maggioranza assoluta dei partecipanti, nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni del codice civile.

Direttore Prati

Esce



Manuela

